

***Documenti* AGIDAE**

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XXII - NN. 9 - 10
SETTEMBRE-OTTOBRE 2008**

DIRETTORE

P. Francesco Ciccimarra

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, T. Moiraghi, D.
Gallo, M. A. Vai, E. Brambilla, F.
Chemel, M. Ippolito, D. Zordan, A.
Rizzuto, F. Aiello, A. Bertone, L.
Frighetto, G. Pettenon, M. Bertini,
G. Evangelisti, M. P. Borrelli, G.
Spada, M. Nuzzo, M. Scalera**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Poste
Italiane SpA - Spedizione in abbona-
mento postale. D.L. 353/2003 (convertito
in L. 27/02/2004, n. 46), art. 1, comma 2
DCB - Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
Via A. Meucci 28
00012 - GUIDONIA (RM)**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
Sr. Teresita MOIRAGHI	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Segretaria</i>

**00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/85457101
fax: 06/85457111
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it**

AGIDAE

**Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica**



Presentazione

L'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica -, fondata nel 1959, è un'associazione di istituzioni ecclesiali, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente. Ad AGIDAE aderiscono anche Enti ed Istituzioni laiche che decidono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE stipula il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con i Sindacati Nazionali sia del settore scuola (FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-CONFSAL, SINASCA) che del settore socio-assistenziale (F.P.-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL), assiste gli enti associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative.

Iscrizioni

Per iscriversi all'AGIDAE è sufficiente inviare una domanda, su carta intestata, redatta dal gestore o dal legale rappresentante, nella quale sia riportata la congregazione di appartenenza o l'ente ecclesiastico (parrocchia, curia, seminario, ecc.) e l'attività dell'Istituto (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e/o secondo grado, casa di riposo, casa per ferie, centro assistenza, pensionato, ecc.). In caso di cooperative, allegare lo statuto.

Quote associative

Alla ricezione della richiesta di associazione, l'AGIDAE spedirà l'accettazione formale ed indicherà le modalità per effettuare il versamento della quota associativa annuale, che s'intende ad anno solare.

Riportiamo, di seguito, le quote associative 2008:

Istituti:	€ 300,00
Economi/Superiori:	€ 150,00
Consulenti:	€ 500,00

Variazioni e disdette

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag.	4
<i>I rapporti fra Enti Ecclesiastici e banche dopo Basilea 2 (Dr. S. Paris)</i>	“	8
SCAFFALE	“	13
<i>La riforma della Scuola (L. 30/10/2008, n. 169)</i>	“	15
<i>Linee Guida della Scuola Paritaria</i>	“	22
<i>Linee Guida per le Scuole Non Paritarie</i>	“	34
ATTIVITÀ SINDACALE	“	39
<i>1. Il computo dei dipendenti ai fini delle assunzioni obbligatorie</i>	“	39
<i>2. Rinnovo del contratto integrativo provinciale</i>	“	41
<i>3. Verbale Commissione Paritetica Nazionale Scuola del 26/09/2008</i>	“	42
VITA ASSOCIATIVA	“	44
<i>Per la Scuola di Qualità (Don F. Dal Corobbo)</i>	“	44
<i>Quote associative 2009</i>	“	45
<i>La formazione verso il 2009 (D.ssa M. Bacigalupi)</i>	“	46
CONSULENZA AGIDAE	“	48



In un clima di vero e proprio autunno caldo della scuola italiana, caratterizzato da numerose e ripetute manifestazioni di piazza spesso favorite ed alimentate in maniera strumentale e faziosa da media ideologicamente orientati e/o da interessi corporativi del tutto insensibili alla situazione oggettivamente disastrosa, Governo e Parlamento hanno emanato una serie di provvedimenti che, se da un lato introducono novità, neppure trascendentali rispetto alla prassi previgente, dall'altro si sforzano di portare avanti per la scuola paritaria un percorso iniziato nell'ormai lontano anno 2000 con la prima legge sulla parità scolastica (Legge n. 62/2000) sulla quale si sono innestati molteplici provvedimenti normativi ed amministrativi non sempre in linea con i criteri ispiratori iniziali. Si avvertiva la necessità di ricondurre a sistema l'intero impianto normativo della scuola paritaria.

E' quanto ha cercato di fare l'attuale Governo con le richiamate Novelle d'autunno, che si riportano in questo fascicolo di "Documenti Agidae" e che qui di seguito sinteticamente commentiamo.

1. Il ritorno al passato: la Legge 30 ottobre 2008, n. 169. Molto contestata perché si prefigge di:

- ◆ ripristinare un fattore di chiarezza con la previsione delle valutazioni scolastiche espresse **in numeri decimali** e non più in giudizi;
- ◆ reintrodurre il **voto in condotta** come elemento concorrente di valutazione finale, quale tentativo di arginare ripetuti e sempre più frequenti fenomeni di bullismo tra i ragazzi;
- ◆ tornare, per la scuola primaria, al maestro unico, chiudendo l'esperienza quasi ventennale dei moduli, che la scuola cattolica non a caso non ha mai voluto adottare; si è fatta molta confusione sul punto, temendo la contrazione del tempo pieno, licenziamenti a catena, ecc.: autentiche sciocchezze millantate da chi preferisce ignorare e spiegare il testo della norma a scapito della verità.

Le riforme citate hanno scatenato proteste diffuse, eppure, come si può facilmente notare, si tratta di piccoli ritocchi organizzativi tendenti a dare un segnale di maggiore serietà, trasparenza ed efficienza. Per l'entità delle questioni affrontate, forse non meritavano neppure tanta attenzione. Peccato che la legge nulla dica in tema di preparazione specifica dei docenti, anche e soprattutto per quelle discipline cosiddette specialistiche (informatica, lingua straniera, musica, educazione motoria) per le quali non si è avuto il coraggio di attingere a professionalità con appropriati titoli di studio. Si continua a far finta che sia sufficiente una formazione generica e affrettata offerta ai docenti per dar loro una sorta di abilita-

zione ad insegnare materie per le quali non c'è mai stata una prolungata preparazione specifica, ma solo corsi brevi organizzati in itinere. In tal modo si fa un torto alla preparazione dei ragazzi di oggi e alle legittime attese delle rispettive famiglie. Per fortuna, la nostra scuola ha saputo fare di meglio, consentendo, dal 2003, con la Circ. MIUR n. 31/2003, l'assunzione di docenti specialisti anche se sprovvisti di Diploma magistrale.

La scuola primaria statale resta lontana, ancorata ad una logica corporativa che non permette accessi di altre categorie di docenti. Peccato davvero. Un'occasione mancata per il Governo per aprire spiragli veramente nuovi ad una scuola che invoca sempre più qualità e competenze.

2. Le LINEE GUIDA della scuola paritaria. Con due decreti ministeriali (n. 83 e 84), emanati il 10 ottobre 2008, si è data esecuzione al Regolamento della parità, adottato il 29 novembre 2007 con il Decreto Ministeriale n. 297. Va anzitutto sottolineata la natura dello strumento normativo utilizzato: il Decreto in luogo di Ordinanza, Circolare, Note, ecc., quasi a voler rafforzare il valore vincolante del provvedimento.

Il Decreto n. 83 (Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità e per il suo mantenimento) si propone di riordinare le norme operative delle scuole paritarie, dichiarando **non più applicabili** tutte le norme emanate in precedenza dallo stesso Ministero (es. la famosa Circolare n. 31 del 18 marzo 2003), ma senza farsi carico di stabilire espressamente gli effetti maturati in base a tale normativa non più riproposta. Ad esempio:

- ◆ in caso di assunzione a tempo determinato di personale non in possesso di abilitazione, occorre chiedere preventivamente l'autorizzazione al Ministero? Essendo stata abrogata la relativa norma ministeriale, occorre rispondere: NO; i gestori possono, quindi, fare a meno di chiedere il <vecchio> nulla osta;
- ◆ i docenti della scuola primaria, in possesso del Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, **dichiarati abilitati** dalla Circ. 31/2003 e, di conseguenza, assunti a tempo indeterminato, perdono oggi la loro abilitazione solo perché il Ministero ha cambiato idea? Sembrerebbe di no! Certo nasce il problema per le eventuali nuove assunzioni;
- ◆ i docenti della scuola dell'infanzia, forniti di Diploma magistrale, non ancora assunti, devono essere considerati **abilitati** così come accade per i colleghi in servizio? Stando alla norma del decreto qui commentato, bisognerebbe rispondere di no, mentre, sulla base di quanto fino ad oggi disposto dalla Circ. 31/2003, anche costoro dovevano ritenersi abilitati; la nuova norma ha aggiunto ulteriore confusione in una materia che era già stata chiarita a beneficio dei docenti;
- ◆ i titoli necessari per l'insegnamento delle discipline specialistiche nella scuola primaria: si è voluta introdurre l'obbligatorietà di un titolo specifico, senza degnarsi di spiegare quale; era preferibile la vecchia normativa che lasciava al gestore la responsabilità d'individuare le competenze.

Al di là delle incongruenze esemplificativamente annotate, da una lettura complessiva della recente decretazione si ricava una immagine certamente positiva della scuola paritaria, chiamata ad essere:

- ♦ *una scuola parte del sistema nazionale d'istruzione con il riconoscimento del suo servizio pubblico, idonea a rilasciare titoli di studio legalmente validi;*
- ♦ *una scuola improntata a criteri di legalità, trasparenza, sicurezza: in tal senso va sottolineato l'obbligo dell'applicazione dei contratti nazionali di lavoro, del bilancio elaborato nel rispetto della diversa natura giuridica dell'ente gestore, delle misure di sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori e degli alunni;*
- ♦ *una scuola che valorizza appieno la professionalità del personale docente abilitato;*
- ♦ *una scuola vincolata ad assicurare una vera esperienza di socialità per i ragazzi, con classi formate da un numero minimo non inferiore a otto;*
- ♦ *una scuola che si sottopone ad un sistema nazionale di valutazione (INVALSI);*
- ♦ *una scuola aperta a tutti, ma non gratuita: si chiude definitivamente l'equivoco sulla gratuità impossibile; anche quando lo Stato assicura un contributo pubblico, le famiglie devono integrare con una retta scolastica la copertura dei costi della scuola; il tutto in maniera trasparente attraverso lo strumento del bilancio;*
- ♦ *una scuola tecnicamente e teoricamente in grado di raggiungere le finalità educative, anche a prescindere dalla finalità di lucro eventualmente perseguita dall'ente gestore;*
- ♦ *una scuola sottratta totalmente e definitivamente a qualunque ingerenza degli istituti scolastici statali presenti sul territorio;*
- ♦ *una scuola che, attingendo alla proprie capacità di proposta formativa, si pone in una obiettiva condizione di competitività con le altre scuole del territorio, statali e non statali.*

La scuola paritaria è sottoposta alla diretta vigilanza del Ministero, al quale la legge affida il compito di controllare l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico svolto e procedere alla revoca della parità al venir meno di uno o più dei requisiti previsti dalla Legge 62/2000, art. 1, comma 4:

- ♦ *progetto educativo e POF;*
- ♦ *sede e strutture didattiche;*
- ♦ *svolgimento di corsi completi dei vari ordini di scuola;*
- ♦ *organi collegiali che consentono la partecipazione democratica delle varie componenti della scuola secondo un regolamento da questa approvato;*
- ♦ *apertura a quanti ne fanno richiesta accettando il PE;*
- ♦ *accesso assicurato ai disabili;*
- ♦ *utilizzo di personale docente abilitato;*
- ♦ *rispetto dei CCNL,*

nonché di gravi irregolarità, ivi compresi:

- a) il mancato completamento del corso;
- b) la mancata attivazione di una **stessa classe per più di due anni consecutivi**.

Non si può non riconoscere che l'intero impianto normativo possiede una intrinseca coerenza, offrendo una immagine di scuola fortemente impegnata nel servizio educativo. Va sottolineato che essa appare altrettanto fortemente oberata di oneri giuridici ed economici, obbligata a rispettare contratti nazionali, leggi e provvedimenti riguardanti persone e strutture, ma che fatalmente si traducono in costi spesso non sostenibili. Si evidenzia una forzatura nell'aver imposto alla scuola paritaria un modello organizzativo molto simile a quello della scuola statale con innegabile penalizzazione dell'autonomia gestionale tipica del settore privato. Probabilmente, sarebbe stato più efficace procedere da una direzione diversa, partendo, cioè, dalla valutazione dei risultati didattico-pedagogici raggiunti dalle scuole. Ma, forse, era chiedere troppo.

Il decreto n. 84/2008 (Attuazione delle norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie). La nuova regolamentazione del sistema di convenzionamento per le scuole primarie paritarie sostituisce integralmente quanto fino ad oggi stabilito per le scuole parificate. Da questo anno scolastico, la Convenzione diventa lo strumento attraverso il quale **tutte le scuole paritarie**, e non più soltanto le ex parificate, possono chiedere un contributo pubblico di funzionamento, determinato annualmente dalla Legge finanziaria. Con l'evidente ampliamento del numero dei soggetti beneficiari è facile prevedere che l'entità del contributo è destinata a ridursi.

Il decreto, modificando la norma preesistente, **non prevede più** l'obbligo di non imporre una retta per la frequenza della scuola, dato che questa, fin quando lo Stato non si farà carico dei costi dell'istruzione, si rende necessaria per la copertura delle spese complessive del servizio scolastico.

Inoltre, la nuova Convenzione **non prevede più l'obbligo di iscrivere il personale docente alla speciale Cassa Pensioni** gestita dall'INPDAP. Si chiude così un'altra stagione abbastanza controversa, nella quale si chiedeva ad un Ente privato di versare una parte di contributi per una parte di dipendenti ad un Ente previdenziale dedicato al settore pubblico. Finalmente si pone termine ad una sorta di commedia degli equivoci. Su questo punto attendiamo da tempo un provvedimento amministrativo che stabilisca le procedure per il passaggio degli attuali iscritti all'INPS, fermo restando che per i nuovi docenti l'obbligo dell'iscrizione all'INPDAP non è più previsto.

P. Francesco Ciccimarra

I RAPPORTI FRA ENTI ECCLESIASTICI E BANCHE DOPO BASILEA 2

*Sergio Paris*¹

1. Introduzione

Gli Enti Ecclesiastici, così come la generalità dei clienti bancari, hanno probabilmente notato nel corso degli ultimi anni un mutamento nell'atteggiamento di molte banche, soprattutto le più grandi, nella gestione del rapporto di clientela. Tale comportamento è il riflesso, in massima parte, dei nuovi vincoli che gravano sul sistema bancario a seguito dell'introduzione di una normativa internazionale nota come "Basilea 2".

La nuova disciplina di vigilanza, creando un sistema di regole che impone alle banche di detenere un ammontare di capitale commisurato alla rischiosità delle proprie attività, fra cui figurano in particolare i finanziamenti concessi alla clientela, incentiva di fatto le banche a un più rigoroso vaglio del merito di credito degli affidati. Tale stimolo, auspicabile oltre che lecito, ha però finito in taluni casi col peggiorare la qualità del rapporto fra banca e cliente, soprattutto allorquando le nuove metodologie di valutazione, più spiccatamente quantitative rispetto alle precedenti, non sono state in grado di valutare correttamente la rischiosità della controparte. In questo caso, infatti, il cliente ha visto improvvisamente peggiorare, in modo apparentemente immotivato, le condizioni praticate nei propri rapporti bancari.

2. La nuova normativa bancaria: Basilea 2

Il Nuovo Accordo di Basilea, denominato anche Basilea 2 in quanto integra e

¹ Dottore di Ricerca in Mercati e Intermediari Finanziari.
Consulente finanziario indipendente.
www.independantadvisor.it.

sostituisce il precedente Accordo del 1988 (Basilea 1), è una normativa che regola, a livello internazionale, i requisiti patrimoniali delle banche in relazione ai rischi assunti. Dopo essere stato varato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel corso del 2004, e successivamente emendato fino ad assumere la propria veste definitiva nel giugno del 2006, le linee guida di tale documento sono state recepite sia dalla normativa comunitaria, mediante due apposite direttive europee, sia dalla normativa italiana diventando così legge anche nel nostro Paese.

Gli obiettivi che questa nuova normativa internazionale si pone sono essenzialmente tre:

- promuovere la stabilità e la solvibilità nei sistemi finanziari attraverso il mantenimento da parte delle banche di adeguati livelli di capitalizzazione;
- rendere i requisiti patrimoniali delle banche più aderenti alla loro rischiosità;
- favorire la parità competitiva internazionale fra le banche maggiori, le quali operano ormai al di fuori dei loro tradizionali confini nazionali.

Gli effetti di questa nuova regolamentazione sono particolarmente pervasivi, e tali da essere avvertiti da ampie fasce della clientela bancaria, in quanto incidono direttamente sulle modalità di valutazione del rischio di credito, ossia del rischio derivante dalle possibili inadempienze della clientela affidata. Il rischio di credito, valutato in precedenza dalla generalità delle banche mediante pratiche di fido basate anche, se non soprattutto, su informazioni “qualitative” e sovente confidenziali, è oggi il frutto di una valutazione molto più “quantitativa” e, secondo gli auspici della normativa, oggettiva.

Il meccanismo per mezzo del quale i nuovi obblighi gravanti sulle banche si traducono in nuove condizioni, economiche e non, per la clientela consiste nei cosiddetti *rating* interni.

Rischio di credito, rating interni e costo dei finanziamenti

La normativa di Basilea 2 attribuisce alle banche la facoltà di scegliere fra due metodologie, caratterizzate da diversi gradi di complessità, per misurare il rischio di credito insito negli affidamenti concessi alla clientela:

- a) Metodo standardizzato: è un approccio semplificato, creato per le banche di minori dimensioni, che cataloga i clienti in segmenti predefiniti (ad esempio: imprese, banche, Pubblica Amministrazione, enti senza scopo di lucro, ecc.);
- b) Metodo IRB-*Internal rating based* (rating interni): è una metodologia più sofisticata, utilizzata generalmente da parte dei gruppi bancari di grandi dimensioni, che permette alle banche di assegnare ai propri clienti un proprio rating (di qui la definizione di rating interni per distinguerli da quelli, esterni, attribuiti dalle società di rating quali Standard & Poor's e Moody's).

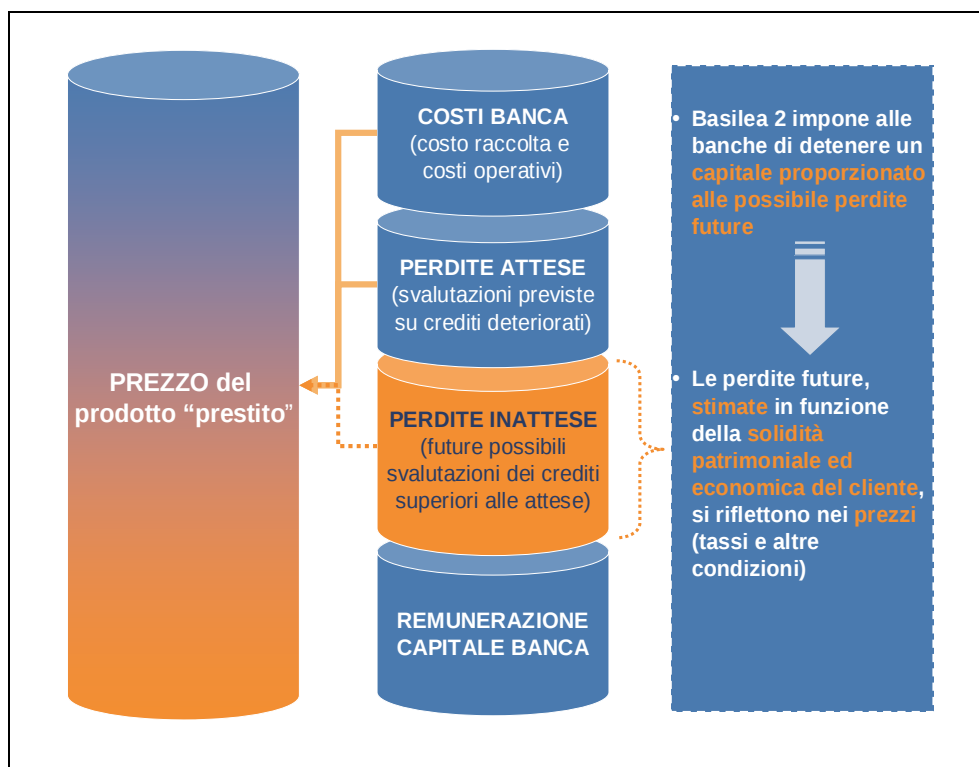
I modelli di rating adottati dalle banche che utilizzano questo secondo approccio forniscono un giudizio sulla rischiosità della clientela (vds. Tabella), che è essenzialmente frutto di una serie di elaborazioni matematiche.

	Alta probabilità di rimborso	AAA	Valore del rating più alto: ottima qualità della azienda debitrice ed estrema capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale prestato
		AA	Capacità molto alta di pagar interessi e rimborsare il capitale prestato
		A	L'azienda presenta una forte capacità di pagare interessi e rimborsare il capitale prestato, ma è in parte sensibile ad avverse condizioni economiche e a circostanze congiunturali sfavorevoli
		BBB	Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e di rimborsare il capitale prestato. Tuttavia condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero compromettere in misura maggiore questa capacità
		BB	Azienda con capacità di rispettare gli impegni finanziari nel breve termine ma con dubbia capacità di rimborso in future condizioni economiche, congiunturali e politiche avverse
		B	Azienda ancora più vulnerabile a condizioni economiche avverse anche se attualmente capace di rispettare gli impegni finanziari
		CCC	Azienda fortemente vulnerabile, la capacità di rispettare gli impegni finanziari è molto dipendente da fattori economici, congiunturali e politiche avverse
		CC	Azienda altamente vulnerabile
	Bassa probabilità di rimborso	C	È stata inoltrata un'istanza fallimentare ma i pagamenti degli interessi e del capitale prestato sono ancora rispettati
		D	Probabilità minime di rispetto degli impegni finanziari: l'azienda è in stato di fallimento ed è quindi insolvente

I sistemi di rating forniscono infatti una sorta di “giudizio complessivo” sulla rischiosità del cliente, elaborando una serie di informazioni a disposizione dalla banca:

- dati statistici: si tratta tipicamente dei dati di bilancio in caso di impresa o ente affine o, più in generale, delle informazioni patrimoniali e reddituali del cliente affidato;
- dati andamentali: attengono all’andamento passato del rapporto fra banca e cliente, riguardando in particolare eventuali inadempienze di quest’ultimo;
- informazioni qualitative: si tratta di quelle informazioni, note al gestore del rapporto di clientela, che sono in grado di modificare il giudizio sulla rischiosità del cliente rispetto a quanto emergerebbe da una mera valutazione quantitativa.

Ciò che sta cambiando, rispetto al passato, le valutazioni e l’atteggiamento delle banche è proprio la circostanza che quest’ultima categoria di informazioni, che in precedenza poteva modificare sensibilmente il giudizio, oggi può esercitare un ruolo limitato. Ciò produce un effetto negativo in particolare per quei soggetti che appaiono rischiosi sulla base dei dati quantitativi, *in primis* i dati di bilancio, ma di cui la banca riconosce la notoria affidabilità sulla scorta di ulteriori informazioni. Ecco perché, sovente, le banche si sono ritrovate “costrette” nel corso degli ultimi mesi a rivedere le condizioni praticate ad alcune fasce di clientela, adducendo quale motivazione la nuova regolamentazione di Basilea 2 (vds. Figura).



3. Gli effetti sul rapporto Banca – Ente Ecclesiastico

Gli Enti Ecclesiastici costituiscono, sfortunatamente, una categoria di clienti bancari che rischia di essere penalizzata dall'applicazione della normativa di Basilea 2. Diversamente dalle imprese private, che costituiscono il prototipo del cliente bancario sulla base del quale è stata definita la nuova regolamentazione, gli Enti Ecclesiastici devono la propria ridotta rischiosità proprio a quei fattori la cui importanza è ora sminuita (come nel caso delle garanzie prive di taluni rigorosi requisiti giuridici), se non addirittura trascurata (si pensi alla minor rischiosità che deriva, semplicemente, dalla “moralità” del prenditore di fondi).

Le condizioni praticate nei finanziamenti bancari risultano, infatti, sempre più strettamente collegate ai due seguenti fattori:

- 1) il rating attribuito al cliente (nel caso in cui la banca adotti il metodo IRB per la misurazione del rischio di credito) oppure la categoria in cui il cliente è classificato (nel caso in cui la banca adotti il metodo standard);
- 2) la disponibilità di garanzie, reali o personali, provviste di una serie di requisiti stabiliti dalla normativa di Basilea 2.

La classificazione e “ponderazione” degli Enti Ecclesiastici

Nel caso in cui la controparte di un Ente Ecclesiastico sia una banca che si avvale del predetto metodo standard, e quindi presumibilmente una banca di dimensioni medio-piccole, i finanziamenti erogati vengo classificati, ai fini di Basilea 2, nella categoria definita con la locuzione “esposizioni verso Enti senza scopo di

lucro”².

Per le posizioni così classificate, le banche applicano una ponderazione abbastanza penalizzante, pari al 100% del valore del finanziamento³, a meno che lo stesso non sia assistito da opportune garanzie, reali o finanziarie. Per comprendere il motivo per cui questa condizione risulti penalizzante basti pensare che tale percentuale, che determina l’entità di patrimonio che le banche devono “accantonare” a fronte del rischio assunto, è la più elevata fra quelle stabilite dalla normativa, con la sola eccezione di quella prevista per i crediti deteriorati.

Per poter godere di una ponderazione migliore, gli Enti Ecclesiastici devono pertanto far leva, se possibile, sui taluni beni eventualmente a disposizione, beni mobiliari e immobiliari, avendo cura di verificare che gli stessi siano dotati delle caratteristiche prescritte dalla normativa.

Le garanzie immobiliari

La ponderazione del 100% può essere ridotta al 50%, con conseguenti risparmi di capitale da parte delle banche e risparmi in termini di costi da parte degli Enti Ecclesiastici, se il finanziamento è assistito da ipoteca su immobili non residenziali. Non tutte le garanzie ipotecarie sono però in grado di ridurre l’assorbimento patrimoniale per le banche, in quanto la normativa di Basilea 2 prevede tassativamente una serie di condizioni che, se non rispettate, rendono del tutto ininfluyente la presenza della garanzia. Possono infatti essere inseriti nel portafoglio “esposizioni garantite da immobili” solo i finanziamenti che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:

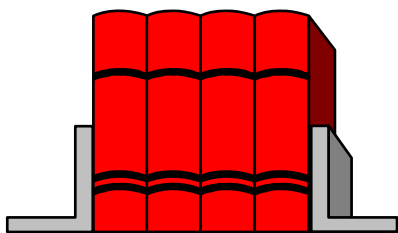
- a) il valore dell’immobile non dipenda in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- b) l’immobile sia stimato da un perito indipendente a un valore non superiore al valore di mercato;
- c) la garanzia sia opponibile in tutte le giurisdizioni pertinenti e possa essere escussa in tempi ragionevoli;
- d) vi sia un’adeguata sorveglianza sul bene immobile;
- e) le tipologie di immobili accettati in garanzia e le connesse politiche creditizie siano chiaramente documentate;
- f) il bene oggetto della garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

La posizione debitoria migliora ulteriormente nel caso in cui il finanziamento sia assistito da ipoteca su immobili residenziali. Per poter beneficiare dell’aliquota prevista per tale categoria di finanziamenti, pari al 35%, è necessario rispettare, oltre alle condizioni già osservate per gli immobili non residenziali, anche tre requisiti ulteriori:

...continua a pag. 37

² Si tratta degli Enti di cui al libro I, capi II e III, del codice civile (associazioni, fondazioni, associazioni non riconosciute, comitati) e delle imprese sociali. Si ricorda che sono imprese sociali le organizzazioni cui si applica il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

³ Dato l’obbligo per le banche di detenere un patrimonio minimo pari all’8% delle attività ponderate per il rischio, una ponderazione del 100% fa sì che la banca debba detenere capitale proprio pari all’8% (8%*100%) del finanziamento concesso.



SCAFFALE

LA RIFORMA DELLA SCUOLA

LA RIFORMA DELLA SCUOLA

(Legge 30/10/2008, n. 169)*

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto – legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca

Visto, il Guardasigilli: Alfano

* Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 01/09/2008, n. 137. Pubblicata In "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" – Serie Generale – n. 256 del 31/10/2008.

DECRETO-LEGGE 1° SETTEMBRE 2008, N. 137
INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 169/2008

Articolo 1.
(Cittadinanza e Costituzione)

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2.
(Valutazione del comportamento degli studenti)

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o al-

l'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Articolo 3.

(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti)

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Articolo 4.

(Insegnante unico nella scuola primaria)

1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ul-

teriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

Articolo 5.

(Adozione dei libri di testo)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)

1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'arti-

colo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Articolo 6.

(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia)

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione

per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».

Articolo 7-bis.

(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziare per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la

localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.

6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 8. (Norme finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LINEE GUIDA

DELLA SCUOLA PARITARIA

1. RICONOSCIMENTO E MANTENIMENTO PARITA' SCOLASTICA

(Decreto MIUR 10/10/2008, n. 83)

IL MINISTRO

omissis;

ADOTTA

le seguenti Linee Guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento.

1 - IL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

- 1.1 Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole non paritarie di cui al Regolamento di cui al D.M. n. 263 del 29 novembre 2007 e le scuole straniere operanti sul territorio nazionale di cui al DPR 18 aprile 1994, n. 389.
- 1.2 Ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62, fanno parte del sistema nazionale di istruzione le scuole statali e le scuole riconosciute paritarie; entrambe le categorie, pertanto, assolvono ad un servizio pubblico.
- 1.3 Le scuole paritarie possono essere gestite da persone fisiche, da enti con o senza personalità giuridica, senza fini di lucro o con fini di lucro (art. 1, comma 636, legge 27 dicembre 2006, n. 296).
- 1.4 Il sistema di norme citato (legge n. 62/2000, legge n. 27/2006 e Regolamenti di cui ai DD.MM. n. 263 e n. 267 del 29 novembre 2007) ridefinisce e disciplina l'intera materia e il relativo quadro di riferimento. Di conseguenza, debbono intendersi superati e non più operanti gli istituti della presa d'atto, del riconoscimento legale e dell'autorizzazione al funzionamento. La validità e durata - sotto profili non educativi, ad esempio per l'esenzione fiscale - di tali riconoscimenti ancora in essere sono regolati dalle determinazioni degli Uffici Finanziari.
- 1.5 Le presenti Linee Guida definiscono le modalità di presentazione delle richieste di riconoscimento della parità scolastica e le condizioni per il mantenimento di tale status da parte delle scuole già riconosciute quali paritarie. Le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti amministrativi, non incluse nelle presenti Linee Guida, devono intendersi sostituite e non più applicabili.
- 1.6 In materia di parità, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le loro attribuzioni ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.
- 1.7 Alle scuole paritarie si applicano le norme generali dell'istruzione, oltre alle specifiche norme previste dalle leggi e dai sopra citati regolamenti.

2 - LE SCUOLE PARITARIE

- 2.1 Sono definite “scuole paritarie” le istituzioni scolastiche che, a partire dalla scuola dell’infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell’istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.
- 2.2 Può essere riconosciuta la parità sia a singole istituzioni scolastiche sia a complessi scolastici costituiti da scuole appartenenti anche a gradi, ordini o tipologie diversi, operanti in un’unica sede o in un ambito territoriale compatibile con la continuità dei corsi, sempre comunque all’interno della stessa regione, fatta salva l’attribuzione di uno specifico codice meccanografico a ciascuna istituzione scolastica facente parte del complesso scolastico riconosciuto.
- 2.3 Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.
- 2.4 Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell’identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie, della società e dell’Amministrazione.
- 2.5 Il gestore dell’ente, persona fisica o rappresentante legale, deve essere in possesso della cittadinanza italiana o quella di un Paese membro dell’Unione Europea, nonché del godimento dei diritti politici in Italia o nel proprio Paese.
- 2.6 Le scuole paritarie, in quanto parte del sistema nazionale di istruzione, sono tenute a partecipare alle iniziative di verifica dei livelli di apprendimento e di valutazione previste per il sistema nazionale di istruzione e organizzate dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema scolastico (INVALSI).
- 2.7 Il gestore ha l’obbligo di informare puntualmente gli studenti e i genitori, dal momento dell’iscrizione in poi, dello stato di scuola paritaria, inclusa la eventuale perdita di tale status.

3 - L’ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ

- 3.1 Ai fini del riconoscimento della parità le scuole devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, commi 4 e 4-bis, dalla legge n. 62/2000. Il gestore, persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, il rappresentante legale, deve documentare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e precisamente:
 - a. di essere cittadino italiano;
 - b. di aver compiuto il trentesimo anno di età;
 - c. di essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.

A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. È fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione, per quanto concerne l’apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, ai cittadini ed enti italiani dei cittadini ed enti degli Stati membri dell’Unione Europea.

- 3.2 L’istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. La domanda presentata

da Ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da Ente locale o Regione deve recare il relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.

- 3.1 L'istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:
- a. per le scuole già funzionanti come scuole non paritarie;
 - b. per le scuole il cui avvio è previsto all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta.

Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.

- 3.4 Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare **entro il 31 marzo** dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a. i dati relativi al proprio status giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- b. l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato; il bilancio deve indicare chiaramente l'eventuale finanziamento parziale da parte dello Stato;
- c. l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- d. l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio;
- e. l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
- f. l'impegno a costituire corsi completi, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia;
- g. l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito;
- h. l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali indicati nel successivo punto 6.7;
- i. l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e contratti di lavoro individuali conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria per il personale docente della scuola e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero

diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalle Diocesi;

- j. la qualificazione giuridica del soggetto gestore della scuola paritaria con la precisazione relativa all'essere un soggetto giuridico "con fini di lucro" o "senza fini di lucro".
- 3.5 Per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche con l'istanza di cui al punto 3.4 il gestore o il legale rappresentante della gestione si impegna a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto e in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici in relazione al titolo di studio da conseguire. Per le scuole dell'infanzia, fatte salve le deroghe previste dalla legge per particolari situazioni territoriali, il numero minimo di otto alunni va computato con riferimento agli alunni nel loro complesso senza riferimento alle sezioni attivate.
- 3.6 Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:
- a. progetto educativo della scuola elaborato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
 - b. linee essenziali del Piano dell'Offerta Formativa definito in conformità agli ordinamenti vigenti;
 - c. disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, in considerazione del numero degli alunni;
 - d. numero degli alunni iscritti (o previsti) a ciascuna classe o sezione, inclusi gli alunni con disabilità (con relativa documentazione specifica).

4 - IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ

- 4.1 L'Ufficio Scolastico Regionale verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore ai sensi del precedente paragrafo. A seguito degli esiti della verifica, alla quale possono concorrere anche le risultanze di eventuali visite ispettive, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio conclude il procedimento, adottando motivato provvedimento di riconoscimento della parità o di diniego della stessa, entro il 30 giugno.
- 4.2 Il provvedimento di riconoscimento deve specificare per quale ordine e grado di scuola e per quali corsi è riconosciuta la parità ed ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.
- 4.3 Per le scuole già paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali o di cessazione di corsi, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale emana apposito decreto modificativo di quello originario.
- 4.4 In caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione deve essere presentata nuova domanda di parità all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e, contestualmente, deve essere inviata comunicazione di cessazione dell'attività della scuola paritaria all'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza.
- 4.5 Il provvedimento di riconoscimento deve contenere l'obbligo del gestore ad inserire e ad aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni, relativamente alle scuole del primo e secondo ciclo, e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare.
- 4.6 In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima

e con prospettiva di completamento del corso. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità, di norma, non può essere riconosciuta a singole classi.

- 4.7 Per le classi iniziali e intermedie il gestore può chiedere all'Ufficio Scolastico Regionale, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti.
- 4.8 Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti.

5 - IL MANTENIMENTO DELLA PARITÀ

- 5.1 Gli Uffici Scolastici Regionali accertano, a norma dell'art. 1, comma 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62, la permanenza dei requisiti prescritti mediante periodiche verifiche.
- 5.2 Il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente Ufficio Scolastico Regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.
- 5.3 La scuola paritaria è tenuta a comunicare, nelle forme che saranno indicate dagli USR entro il termine di cui al precedente comma:
- a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche (titoli culturali e professionali e curriculum vitae) e ai docenti (titoli professionali e abilitazioni);
 - b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
 - c) l'avvenuta attivazione degli organi collegiali;
 - d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del POF, che deve essere conservato agli atti della scuola.

Nelle forme e nei tempi definiti dal Ministero le scuole paritarie sono tenute a comunicare, come le scuole statali, i nominativi dei propri studenti al fine della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli studenti.

- 5.4 In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, ovvero di irregolarità di funzionamento, l'Ufficio Scolastico Regionale invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l'Ufficio Scolastico Regionale dispone gli opportuni accertamenti e adotta successivamente i provvedimenti consequenziali. Ai fini di cui al presente comma, per irregolarità di funzionamento sono da intendersi tutte quelle correlate con la carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 62/2000, alle disposizioni del Regolamento n. 267/07, nonché alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato. Ai fini di cui all'art. 4 del Regolamento di cui al D.M. 29 novembre 2007, n. 267, a partire dall'a.s. 2008/09, costituisce grave irregolarità di funzionamento la presenza per più di due anni di classi composte da un numero di alunni inferiore ad otto.
- 5.5 Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all'Ufficio Scolastico Regionale la perdita di uno o più requisiti in base ai quali è stata riconosciuta la parità scolastica.
- 5.6 Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità

da parte del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.

5.7 L'Ufficio Scolastico Regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti, di cui all'articolo 1, mediante apposite verifiche ispettive. Gli oneri riferiti all'attività ispettiva posta in essere per il riconoscimento della parità e per il suo mantenimento sono a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale.

5.8 Nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'Ufficio Scolastico Regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine di norma non superiore a 30 giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'Ufficio Scolastico Regionale provvede alla revoca della parità.

5.9 Il riconoscimento alle scuole di nuova istituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4 lettera f), secondo inciso della legge 10 marzo 2000, n. 62, ad eccezione della scuola dell'infanzia, è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso. Restano, comunque, salvi tutti gli effetti conseguenti al riconoscimento condizionato.

5.10 La revoca del riconoscimento della parità scolastica ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo ed è disposta, nel rispetto della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio nei seguenti casi:

a) libera determinazione del gestore;

b) perdita anche di uno solo dei requisiti di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e all'art. 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi del presente articolo;

d) accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3, della legge 3 febbraio 2006, n. 27;

e) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;

f) mancata attivazione di una stessa classe per più di 2 anni scolastici consecutivi.

Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato. Nei casi di cui alle lettere a) e) ed f) del comma 10, le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso.

5.11 In caso di cessazione dell'attività della scuola, il gestore deve dare comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio entro il 31 marzo con effetto dal successivo 1° settembre. L'Ufficio Scolastico Regionale provvede ad indicare l'istituzione scolastica possibilmente dello stesso ordine e grado per il deposito degli atti.

5.12 Nel caso di passaggi di gestione, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Scolastico Regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la modifica della natura giuridica dell'ente gestore. Devono essere osservati i se-

guenti adempimenti:

- a) l'atto che determina il passaggio di gestione deve essere prodotto in copia autenticata, munita degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio delle Entrate e con l'indicazione della decorrenza del passaggio stesso;
- b) l'atto che determina il passaggio di gestione, a titolo gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità;
- c) la dichiarazione relativa al titolo giuridico di disponibilità dei locali scolastici deve essere datata e sottoscritta dal gestore subentrante;
- d) lo status di legale rappresentante dell'Ente gestore originario e dell'Ente gestore subentrante deve essere debitamente comprovato con dichiarazioni datate e sottoscritte dai due legali rappresentanti con valore di autocertificazione.
L'Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti conseguenti, curando che gli atti di modifica di cui trattasi non interrompano la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale ivi operante.

6 - PERSONALE DOCENTE E COORDINAMENTO DIDATTICO

- 6.1 Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.
- 6.2 Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge n. 62 del 2000, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'articolo 334 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
- 6.3 Al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria.
- 6.4 Per l'insegnamento nelle scuole paritarie di docenti provenienti da Paesi dell'Unione Europea e da Paesi non comunitari è richiesto il riconoscimento formale del titolo professionale di docente adottato ai sensi delle vigenti direttive comunitarie.
- 6.5 Gli elenchi dei docenti con abilitazione utilizzati per le scuole statali sono resi accessibili ai gestori delle scuole paritarie al fine esclusivo del reperimento del personale.
- 6.6 La gestione ed il coordinamento didattico comportano distinte responsabilità anche se possono essere assunte dalla stessa persona. I certificati rilasciati dal coordinatore didattico non sono soggetti a legalizzazione di firma.
- 6.7 Per il coordinamento delle attività educative e didattiche la scuola paritaria si av-

vale di personale con cittadinanza italiana o di Paese membro dell'Unione Europea munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie il coordinatore didattico deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente; nelle scuole secondarie di primo e secondo e grado il coordinatore didattico deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente.

7 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

- 7.1 Le scuole paritarie, in quanto componenti del sistema nazionale di istruzione, partecipano ai programmi del Sistema statistico e hanno l'obbligo di fornire e aggiornare tempestivamente le informazioni pertinenti.
- 7.2 Anche alle scuole paritarie si applica il calendario scolastico definito da ogni Regione nel rispetto delle date fissate dal Ministero per gli esami di Stato a conclusione del secondo ciclo e per le prove standardizzate presenti nell'esame di Stato a conclusione del primo ciclo e del numero minimo di giorni di lezione.
- 7.3 Le iscrizioni a classi di scuola paritaria e i trasferimenti in corso d'anno sono regolati dalle disposizioni che annualmente il Ministero emana, anche per quanto concerne il passaggio dal primo al secondo ciclo e il nulla-osta al trasferimento degli studenti in corso d'anno.
- 7.4 Per la frequenza (numero minimo di giorni di assenza) gli studenti delle scuole paritarie sono soggetti alle stesse condizioni degli studenti delle scuole statali.
- 7.5 Ai fini della necessaria documentazione le scuole paritarie, come quelle statali, sono tenute ad organizzare i servizi di segreteria in modo da assicurare l'osservanza delle norme che concernono la tenuta dei registri e dei documenti relativi al funzionamento amministrativo e didattico.
- 7.6 Le scuole paritarie sono, di norma, sede degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio, anche per i candidati esterni. Non ci sono limiti per le scuole secondarie di primo grado. Per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo le ordinanze ministeriali definiscono annualmente le procedure e le modalità.
- 7.7 Ai candidati che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi di preparazione è fatto divieto di sostenere gli esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. A tal proposito il gestore (o il rappresentante legale) e il coordinatore rilasceranno apposita dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato).
- 7.8 Per quanto si riferisce agli esami di idoneità per candidati esterni le relative norme sono definite nell'ordinanza annuale sugli scrutini ed esami.

Roma, 10 ottobre 2008

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini

2. CONVENZIONI SCUOLE PRIMARIE PARITARIE

(Decreto MIUR 10/10/2008, n. 84)

IL MINISTRO

omissis;

ADOTTA

le seguenti Linee Guida per l'attuazione delle norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie.

1. Istanza di convenzionamento

1.1 Le scuole primarie paritarie che intendono stipulare la convenzione ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, devono presentare la domanda all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio entro il termine perentorio del **31 marzo** dell'anno scolastico precedente quello da cui potranno decorrere gli effetti della convenzione. L'istanza di convenzione deve essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data del timbro postale), oppure consegnata a mano, oppure, per i possessori di posta elettronica certificata, tramite invio alla PEC istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, sempre entro il medesimo termine. Non possono essere accolte domande presentate dopo tale data.

Si precisa che l'istanza di convenzionamento può essere presentata solo da scuole primarie che hanno già ottenuto la parità alla data di presentazione della medesima istanza.

1.2 La domanda deve essere firmata in originale dal Gestore (se persona fisica) o dal Legale Rappresentante dell'Ente gestore.

1.3 La richiesta deve contenere le dichiarazioni previste dall'art. 3 comma 2 del Regolamento nonché la dichiarazione di impegno a fornire, entro il 30 settembre successivo, i documenti di cui al comma 3 dell'art. 3 del Regolamento.

1.4 Gli Uffici Scolastici Regionali verificano che la scuola che intende stipulare la convenzione presenti le condizioni di funzionamento previste dal Regolamento.

2. Stipula della convenzione

2.1 Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o il dirigente da lui delegato, stipula la convenzione previo accertamento delle condizioni e dei requisiti dichiarati, nel limite dello stanziamento di bilancio, utilizzando come riferimento il modello allegato alle presenti Linee Guida.

2.2 La convenzione ha la durata massima di nove anni.

2.3 La convenzione prevede che il contributo annuale sia corrisposto, di norma con rate semestrali, al Gestore della scuola primaria paritaria convenzionata nella misura stabilita, annualmente, dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.4 La convenzione è registrata a cura e spese del soggetto Gestore.

3. Modifica della convenzione

3.2 La convenzione può essere modificata dall'Ufficio Scolastico Regionale in relazione al variare dell'entità economica dei contributi assegnati annualmente dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La convenzione può inoltre essere modificata a richiesta del Gestore nei seguenti casi:

- a. aumento o diminuzione del numero delle classi e del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo rispetto a quelle risultanti dall'atto di convenzione;
- b. mutamento del Gestore (Ente o persona fisica);
- c. trasferimento di sede della scuola convenzionata.

La richiesta di modifica per i casi di cui al punto a. deve essere inoltrata dal Gestore/Rappresentante Legale, o persona munita di procura speciale:

- per le classi entro il termine previsto dal Regolamento sulla parità scolastica e cioè 30 giorni dopo la chiusura delle iscrizioni;
- per le ore di sostegno, entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento.

I mutamenti di Ente Gestore e i trasferimenti di sede di cui ai punti b. e c. devono avvenire, di norma, prima dell'avvio dell'anno scolastico nel quale hanno effetto, fatti salvi casi eccezionali che sono rimessi alla competenza degli Uffici Scolastici Regionali.

3.3 L'Ufficio Scolastico Regionale accetta la proposta di modifica della convenzione, nei limiti dello stanziamento di bilancio e delle disposizioni ministeriali.

4. Risoluzione della convenzione

La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga revocata la parità scolastica. L'Ufficio Scolastico Regionale, in caso di gravi irregolarità di funzionamento – previa diffida ad adempiere e verifica della sussistenza dell'irregolarità -, può risolvere la convenzione.

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini

Allegato: Schema di convenzione.

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.....
con sede in.....(CF.....)

E

l'Ente “.....”, con sede in.....
Via.....(CF.....), nella persona del suo
Legale Rappresentante....., Gestore della
scuola primaria paritaria “.....”, sita
in.....;

- Vista la legge 62/2000;
- Vista la legge 27/2006;
- Visto il DPR 23/2008;
- Viste le Linee Guida ex art. 8, comma 1, DPR 23/2008;
- Visto il DM n.....del....., di cui all'art. 1, comma 636 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Visto il decreto di riconoscimento della parità;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Nell'anno scolasticoalla scuola primaria paritaria
“.....” con sede in.....
viene assegnato un contributo pari a € per:

- n..... classi superiori ai 10 alunni, a ciascuna delle quali viene corri-
sposto un contributo di €, per un totale di €
- n. ore di sostegno, per ciascuna delle quali viene corrisposto un
contributo di € per un totale di €
- n. ore di insegnamento individualizzato per allievi in difficoltà di
apprendimento, per ciascuna delle quali viene corrisposto un contributo di
€ per un totale di €

Art. 2) Il soggetto gestore si obbliga a:

- b) mantenere la sede legale, o la residenza se persona fisica, in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- c) mantenere i requisiti previsti dalla legge 62/2000;
- d) affidare il coordinamento delle attività educative e didattiche ad un soggetto in possesso dei titoli culturali e professionali non inferiori rispetto a quelli previsti per il personale docente operante nella scuola;
- e) stipulare contratti di lavoro del personale docente come previsto dalla legge 62/2000.

Art. 3) Il soggetto gestore si obbliga altresì a trasmettere all'Ufficio Scolastico Regionale ogni anno entro 30 gg. dall'apertura dell'anno scolastico:

- a) il prospetto con l'indicazione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe;
- b) l'indicazione del numero degli alunni iscritti e certificati ai sensi della 104/1992 nonché, per ognuno di essi, il numero di ore di sostegno riconosciute dal Gruppo di Lavoro per l'Handicap istituito presso l'Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente, in base ai medesimi parametri secondo cui si indicano le ore di sostegno per gli alunni con handicap frequentanti le scuole statali;
- c) la documentazione idonea relativa alla presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento, destinatari di specifici progetti di recupero e integrazione, indicando altresì il numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.

Art. 4) L'Ufficio Scolastico Regionale si obbliga a corrispondere al soggetto gestore il contributo annuo nella misura fissata con decreto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da erogare in due rate. Detto contributo è annualmente determinato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5) La presente convenzione può essere modificata a seguito dell'aumento o della diminuzione del numero delle classi funzionanti, delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo o per modificazione dei parametri dei contributi fissati annualmente dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6) La presente convenzione ha valore per l'anno scolastico/..... e per un massimo di nove anni e si considera tacitamente rinnovata, all'inizio di ogni anno scolastico successivo, salvo che intervenga disdetta o rinuncia nei termini di cui all'art. 4 del DPR 9 gennaio 2008, n. 23.

Art. 7) La presente convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga revocata la parità scolastica alla scuola primaria paritaria ".....". In caso di grave irregolarità di funzionamento, l'Ufficio Scolastico Regionale – previa verifica della sussistenza dell'irregolarità e diffida ad adempiere – può risolvere la presente convenzione.

Art. 8) La presente convenzione viene registrata a cura del soggetto gestore con oneri a suo carico.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

LINEE GUIDA

PER LE SCUOLE NON PARITARIE

ELENCO REGIONALE SCUOLE NON PARITARIE

(Decreto MIUR 10/10/2008, n. 82)

IL MINISTRO

omissis;

ADOTTA

le seguenti Linee Guida per l'attuazione del Regolamento concernente le modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.

1. Procedure per l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie

- 1.1 La domanda di iscrizione negli elenchi regionali di cui al successivo punto 1.3 delle scuole non paritarie deve essere presentata all'Ufficio Scolastico della Regione in cui la scuola ha sede entro il 31 marzo di ogni anno (art. 1, comma 2 del D.M. n. 263/2007).
- 1.2 La domanda è presentata dal gestore o dal rappresentante legale dell'ente gestore, il quale deve:
 - precisare la tipologia di scuola cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti; la denominazione che vuole assumere; gli indirizzi o i corsi serali attivati o che si intende attivare nell'anno scolastico successivo;
 - dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2006 e, più precisamente, attestare che la scuola presenta le seguenti condizioni di funzionamento:
 - a) un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne per la scuola dell'infanzia);
 - b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
 - c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di

idoneo personale tecnico e amministrativo;

- d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione riguardante il possesso dei requisiti.

- 1.3 L'Ufficio Scolastico Regionale procede alla verifica della dichiarazione e della documentazione e, in caso di riscontro positivo, iscrive la scuola nell'elenco regionale con l'indicazione della tipologia di scuola, degli indirizzi o dei corsi di studio dichiarati e ne dà comunicazione alla scuola che ha prodotto domanda, entro il 30 giugno e con effetto dall'inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo (art. 1, comma 5 del D.M. n. 263/2007).
- 1.4 In caso di riscontro negativo, l'Ufficio comunica l'esito della domanda entro lo stesso termine del 30 giugno (art. 1, comma 6 del D.M. n. 263/07).
- 1.5 L'Amministrazione scolastica è tenuta ad effettuare, entro il successivo 30 novembre (art. 1, comma 7 del D.M. n. 263/07), appositi accertamenti ispettivi e, nel caso questi attestino la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda, dispone la cancellazione della scuola dall'elenco regionale, previa comunicazione formale alla scuola interessata.
- 1.6 L'elenco regionale delle scuole non paritarie deve essere aggiornato ogni anno e viene pubblicato all'albo e sul sito INTERNET dell'Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 giugno (art. 1, comma 8 del D.M. n. 263/07).

2. Riconoscimento della condizione di scuola non paritaria

- 2.1 L'iscrizione della scuola nell'elenco regionale comporta il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di accoglimento della domanda.
- 2.2 La scuola non paritaria, non facendo parte del sistema scolastico nazionale, non può rilasciare titoli di studio, aventi valore legale, né attestati intermedi né finali con valore di certificazione legale e non può assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dal vigente ordinamento per le scuole statali o paritarie. La scuola deve assumere espressamente la denominazione di scuola non paritaria; può aggiungere a tale denominazione il tipo di indirizzo che si uniforma agli ordinamenti vigenti (es. Scuola non paritaria "Mario Rossi" ad indirizzo classico, scientifico, tecnico... ecc.). Eventuali denominazioni che possono indurre in equivoco circa la natura della scuola debbono essere contestate dall'Ufficio Scolastico Regionale, anche, eventualmente, con apposita segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
- 2.3 La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, del citato decreto-legge 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2006, assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76

e alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, ferme restando le disposizioni in vigore relativamente agli esami di Stato al termine della scuola secondaria di primo grado.

La scuola non paritaria è tenuta a comunicare, su richiesta dell'Ufficio Scolastico Regionale, l'elenco nominativo degli studenti per consentirne l'inserimento nell'anagrafe relativa.

3. Mantenimento e cancellazione dell'iscrizione negli elenchi regionali

- 3.1 Per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, il gestore o il rappresentante legale della scuola non paritaria deve dichiarare espressamente all'Ufficio Scolastico Regionale, entro il termine del 31 marzo di ciascun triennio, la volontà di mantenere iscritta la propria scuola nell'elenco e la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di mancata dichiarazione, l'Ufficio invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere all'adempimento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Scaduto inutilmente il termine, l'Ufficio dispone la cancellazione della scuola dall'elenco regionale delle scuole non paritarie, dandone comunicazione alla stessa (art. 3, 1° comma, del D.M. n. 263/07).
- 3.2 La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale è tenuta a comunicare tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte dell'Ufficio in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti. Devono comunque essere comunicate, entro il termine del 31 marzo, l'istituzione di indirizzi o di corsi serali nuovi.
- 3.3 Nel caso di istituzione di indirizzi di studio o di corsi di tipologia ordinamentale diversa, il gestore deve presentare una nuova domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, con le modalità indicate al paragrafo 1.
- 3.4 Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione, il gestore deve presentare una nuova domanda di iscrizione all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.
- 3.5 L'Ufficio Scolastico Regionale accerta la veridicità delle dichiarazioni prodotte nei tempi prescritti da ciascuna scuola non paritaria iscritta nel proprio elenco e, nel caso verifichi la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti entro il termine di 30 giorni, scaduto il quale senza che la scuola abbia dimostrato di aver provveduto nel senso richiesto, dispone la cancellazione della scuola o di parte degli indirizzi risultati privi dei requisiti dall'elenco regionale, dandone formale comunicazione alla scuola.

Roma, 10 ottobre 2008

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini

...continua da pag. 12

- il bene su cui è iscritta l'ipoteca deve essere un immobile residenziale utilizzato, destinato ad essere utilizzato, dato in locazione o destinato a essere dato in locazione dal proprietario;
- la capacità di rimborso del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti;
- l'importo dell'esposizione non può eccedere l'80% del valore dell'immobile; tale limite può essere elevato fino al 100% in presenza di garanzie integrative.

La semplice lettura delle condizioni dettate dalla normativa di Basilea 2 rende evidente il ruolo cruciale rivestito dal patrimonio immobiliare degli Enti Ecclesiastici. Esso costituisce, infatti, uno dei limitati strumenti a cui gli Enti possono ricorrere per far sì che la ridotta rischiosità dei finanziamenti ricevuti sia formalmente riconosciuta, così da poter beneficiare di congrue condizioni contrattuali.

Se è vero che il patrimonio immobiliare ha sempre costituito un elemento su cui far leva per migliorare le condizioni dei rapporti bancari, oggi tale "leva" risulta ancor più importante ma, al contempo, difficile da utilizzare. Le garanzie che in passato potevano essere fornite dagli Enti Ecclesiastici in modo informale, oggi rischiano di non essere più valorizzate dalle banche, e non a motivo di un unilaterale irrigidimento bensì a causa dei nuovi vincoli che il legislatore, europeo prima e italiano poi, ha imposto al sistema bancario.

Le garanzie reali di natura finanziaria

L'offerta di garanzie su beni immobili non è l'unica soluzione percorribile da parte degli Enti Ecclesiastici. Un'ulteriore strada che può essere validamente percorsa per migliorare le condizioni economiche dei finanziamenti bancari consiste nell'offrire a garanzia strumenti finanziari (titoli di Stato, obbligazioni, azioni, fondi comuni di investimento, ecc.).

Così come nel caso degli immobili, anche i titoli possono essere dati in garanzia per consentire una diminuzione della ponderazione rispetto all'aliquota standard del 100%. La normativa di Basilea 2 sancisce, infatti, che alle attività di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie finanziarie, si applica il fattore di ponderazione previsto per lo strumento fornito come garanzia. Conseguentemente, non vi è un unico fattore di ponderazione, così come osservato per le ipoteche iscritte su immobili residenziali e non, bensì una serie una molteplicità di parametri che variano in funzione dei seguenti fattori:

- la tipologia dello strumento: azioni, titoli di debito, fondi comuni, ecc.
- la natura dell'emittente: Stato, intermediario creditizio, impresa industriale,
- il rating dell'emittente: titolo con rating, titolo senza rating, ecc.

L'analogia con quanto osservato in tema di garanzie immobiliari permane sul fronte del grado di "formalizzazione". Affinché la dazione di titoli a garanzia permetta un effettivo miglioramento delle condizioni è, infatti, necessario, diversamente da quanto poteva accadere in passato, che la garanzia sia formalizzata sotto forma di pegno.

Queste sintetiche considerazioni permettono di affermare che il portafoglio titoli di un Ente Ecclesiastico, oltre ad essere oggetto di doverose attenzioni in quanto riserva patrimoniale in grado di fornire importanti rendite finanziarie, con la normativa di Basilea 2 finisce con l'assumere un ruolo chiave anche sull'altro fronte dei rapporti bancari, quello legato ai finanziamenti. Data l'attitudine dei titoli ad agire da garanzia in grado di diminuire i costi dei prestiti, le valutazioni e le scelte da compiere in sede di pianificazione degli investimenti finanziari risultano oggi, ancor più che in passato, complesse e delicate*.

4. Considerazioni di sintesi

La rassegna delle principali novità introdotte dalla normativa di Basilea 2, e le brevi considerazioni formulate in merito agli impatti di tale regolamentazione sui rapporti fra Enti Ecclesiastici e sistema bancario, permette di individuare alcuni interventi che appaiono auspicabili da parte degli Enti al fine di attenuare i possibili effetti negativi della riforma:

1. utilizzare a garanzia solo beni dotati dei requisiti previsti da Basilea 2. Come si è avuto modo di osservare, infatti, solo talune garanzie formalizzate, sotto forma di ipoteca o pegno, risultano avere validità nel nuovo sistema creato da Basilea 2. E' altamente probabile che talune delle garanzie offerte all'instaurazione di precedenti rapporti bancari non siano più considerate oggi come "valide". È pertanto necessario valutare con cura, per ognuno dei beni a garanzia e per quelli teoricamente in grado di costituirla, quali siano le azioni da intraprendere per dotarli dei requisiti normativi.
2. Investire nel dialogo con la banca. Poiché la rigorosa normativa di Basilea 2 rischia di irrigidire l'atteggiamento delle banche, in quanto favorisce l'applicazione di modelli di rating che forniscono in modo "meccanicistico" il giudizio sulla rischiosità dei soggetti finanziati, rafforzare il dialogo è essenziale per favorire una comprensione delle reciproche esigenze. Solo così risulta possibile pianificare quegli interventi che, essendo in grado di ridurre il "costo" della banca dal punto di vista normativo, possono tradursi in una riduzione di costi reali per l'Ente Ecclesiastico.
3. Ridurre il numero delle banche controparte, selezionando i propri interlocutori in funzione della dimostrata capacità di dialogo. La prassi di disporre di una pluralità di controparti bancarie, se da un lato può offrire il vantaggio, effettivo o teorico, di "mettere in concorrenza" le diverse banche, dall'altro rischia di "spersonalizzare" eccessivamente le relazioni di clientela.

* Per approfondimenti sul tema degli investimenti finanziari si rinvia al seguente articolo pubblicato sul n. 5-6 di "Documenti AGIDAE": Comana (2008), *"La gestione finanziaria degli Enti Ecclesiastici dopo la Direttiva MiFid"*.



ATTIVITA' SINDACALE

1. IL COMPUTO DEI DIPENDENTI AI FINI DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

ISTITUTI SCOLASTICI

(Dal verbale di incontro della Commissione Paritetica Nazionale del 26/09/2008)

Collocamento obbligatorio dei disabili: criteri di determinazione della base di computo

In merito alla questione posta, viene confermata la nota a verbale n. 2 del precedente CCNL 1/1/2002-31/12/2005, che si riporta di seguito.

1. *Ai fini dell'applicazione della L. 68/99 e del successivo Regolamento Governativo di attuazione (4 agosto 2000) le parti concordano che:*
2. *per gli Enti ed Associazioni di arte e cultura e per gli Istituti scolastici religiosi la quota di riserva si calcola sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 2, comma 6). Non va, di conseguenza, considerato né il personale direttivo, né il personale docente, né il personale ausiliario. Ai fini del calcolo si dovrà, quindi, fare riferimento al personale inquadrato contrattualmente nell'AREA PRIMA, ai livelli II, III, IV e V con esclusione degli psicologi e psicoterapeuti (cfr. art. 36 del CCNL);*
3. *non sono considerate "nuove assunzioni" quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto;*
4. *sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con particolari contratti: apprendistato, reinserimento, CFL, interinale, oppure destinati ad attività all'estero (art. 3, comma 1);*
5. *non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;*
6. *l'assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo come "unità lavorativa" a prescindere dall'orario concordato (art. 3, comma 5);*
7. *gli Istituti che operano in regime di "convenzione" con gli Enti pubblici nel settore socio-sanitario o anche scolastico, devono ottenere la "certificazione di ottemperanza" agli obblighi sulle assunzioni obbligatorie, pena l'esclusione dalla convenzione e la relativa perdita dei contributi (art. 17 della legge). Tale certificazione viene rilasciata alle sedi legali (art. 8, comma 5).*

ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI

(Estratto dall'Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL siglata il 20/10/2008)

NOTA A VERBALE

Ai fini dell'applicazione della L. 12/03/1999, n. 68, e del successivo Regolamento D.P.R. 10/10/2000, n. 333, le parti concordano che:

tenuto conto di quanto disposto dalla normativa,

- ai sensi del comma 3, dell'art. 3, L. 68/99, "per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente mansioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione";

- come specificato al comma 5, dell'art. 2, D.P.R. 333/2000, "il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 68 del 1999, è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui al citato comma 3",

per la determinazione della base di computo della quota di riserva, sono esclusi il personale ausiliario e le figure professionali che hanno rapporto diretto con gli ospiti assistiti, inquadrati nelle categorie e posizioni economiche A2 e A3 (operatore generico ai servizi mensa e sala, accompagnatrice/ore), B2 (assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale addetto all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o, bagnina/o), C1 (animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell'assistenza), C2 (educatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore, animatrice/ore con titolo, O.S.S., infermiera/e generica/o, accompagnatrice/ore anche di gruppo), D1 (educatrice/ore professionale, assistente sociale, infermiera/e professionale, fisioterapista, psicomotricista, terapeuta occupazionale, logopedista e tutti gli altri profili sanitari laureati, istruttrice/re di attività sportive), il personale con funzioni direttive delle categorie E e F.

2. RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

Il giorno 12 settembre 2008, ad ore 17.00, presso l'Istituto "SS. Maria Bambina" di Trento, si sono riuniti: l'AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) rappresentata da Padre Francesco Ciccimarra e da Sr. Emanuela Brambilla e la CISL Scuola rappresentata da Elio Formosa, Stefania Galli, Monica Bolognani, Stefano Oss.

Dopo aver verificato varie proposte per il rinnovo dell'Integrativo Provinciale in essere, stipulato in data 18 settembre 2001, si conviene per la soluzione qui riportata.

Premessa: il CCNL AGIDAE vigente deve essere osservato nella sua interezza per tutto il periodo della sua validità. Il presente Accordo non modifica il Contratto ma, tenuto conto dei contributi pubblici trentini, concede aumenti retributivi.

Retribuzioni: A tutto il personale in servizio verrà aggiornato l'ITP (Integrativo Territoriale Provinciale) già in applicazione, secondo la seguente tabella:

Liv. I	50 euro
Liv. II	62 euro
Liv. III	75 euro
Liv. IV	95 euro
Liv. V	118 euro
Liv. VI	155 euro

Il presente contratto di 2° livello avrà decorrenza dal 1° settembre 2008 e sarà soggetto ad un'ulteriore revisione nel mese di aprile 2009, a seguito dell'erogazione dei contributi provinciali alle Scuole Paritarie.

Trento, 12 settembre 2008

I rappresentanti CISL Scuola

I rappresentanti AGIDAE

3. VERBALE COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE SCUOLA DEL 26/09/2008

Il giorno 26 settembre 2008, alle ore 16.00, presso la sede dell'AGIDAE in Via V. Bellini 10 a Roma, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale composta da:

- per l'AGIDAE: P. Francesco Ciccimarra, Sr. Teresita Moiraghi, Sr. Daniela Gallo, Sr. Maria Annunciata Vai, Sr. Emanuela Brambilla e con la partecipazione di Sr. Albina Bertone, Sr. Maria Ippolito, Sr. Franca Chemel, Sr. Marilena Bertini, Sr. Donatella Zordan, Sr. Lucia Frighetto, Don Gianni Evangelisti, Sr. Giovanna Spada;
- per le OO.SS.: per FLC-CGIL: Massimo Mari, per CISL-Scuola: Elio Formosa, per UIL-Scuola: Adriano Enea Bellardini, per lo SNALS CONFSAL: Aurelio Costanzo, per SINASCA: Pierluigi Cao e Giovanna Roggi.

La Commissione così convenuta ha deliberato quanto segue:

a) **Orario di lavoro settimanale degli assistenti ed educatori di convitto, inquadrati al IV livello dell'area seconda dei servizi di istruzione, formativi ed educativi**

Dopo attento approfondimento in analogia a quanto definito dall'art. 49 del CCNL vigente, per le educatrici di asilo nido e micronido, considerata la specificità professionale, si precisa che gli educatori di convitto inquadrati al IV livello area II, hanno un orario settimanale di lavoro di 37 ore. Per gli assistenti di convitto inquadrati al III livello area II, l'orario di lavoro rimane di 38 ore settimanali, come previsto dall'art. 49 del vigente CCNL.

b) **Presenza notturna**

Se al lavoratore è richiesta attività di vigilanza attiva, la suddetta viene retribuita secondo quanto stabilito dall'art. 52.

In caso di sola presenza in Istituto nelle ore notturne, si procede secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 28.

c) **Collocamento obbligatorio dei disabili: criteri di determinazione della base di computo**

In merito alla questione posta, viene confermata la nota a verbale n. 2 del precedente CCNL 1/1/2002-31/12/2005, che si riporta di seguito.

1. *Ai fini dell'applicazione della L. 68/99 e del successivo Regolamento Governativo di attuazione (4 agosto 2000), le parti concordano che:*
2. *per gli Enti ed Associazioni di arte e cultura e per gli Istituti scolastici religiosi la quota di riserva si calcola sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 2, comma 6). Non va, di conseguenza, considerato né il personale direttivo, né il personale docente, né il personale ausiliario. Ai fini del calcolo si dovrà, quindi, fare rife-*

rimonto al personale inquadrato contrattualmente nell'AREA PRIMA, ai livelli II, III, IV e V con esclusione degli psicologi e psicoterapeuti (cfr. art. 36 del CCNL);

3. *non sono considerate “nuove assunzioni” quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto;*
4. *sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con particolari contratti: apprendistato, reinserimento, CFL, interinale, oppure destinati ad attività all'estero (art. 3, comma 1);*
5. *non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;*
6. *l'assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo come “unità lavorativa” a prescindere dall'orario concordato (art. 3, comma 5);*
7. *gli Istituti che operano in regime di “convenzione” con gli Enti pubblici nel settore socio-sanitario o anche scolastico, devono ottenere la “certificazione di ottemperanza” agli obblighi sulle assunzioni obbligatorie, pena l'esclusione dalla convenzione e la relativa perdita dei contributi (art. 17 della legge). Tale certificazione viene rilasciata alle sedi legali (art. 8, comma 5).*

d) **Regolamentazione dei contratti CO.CO.PRO.**

In applicazione di quanto previsto dal comma 3 nella nota a verbale in allegato al vigente CCNL (pag. 61), le parti assumono l'impegno di predisporre una bozza di accordo sul ricorso a collaborazioni coordinate a progetto, da sottoporre all'AGIDAE.

e) **PREVIFONDER**

L'AGIDAE fa presenti alcune problematiche legate all'avvio del Fondo di Previdenza Complementare. Comunica, inoltre, che il giorno 30 settembre 2008 è in programma una riunione dei Presidenti delle Associazioni datoriali aderenti al progetto PREVIFONDER, per elaborare un orientamento definitivo in merito all'avvio del Fondo stesso.

La riunione della Commissione Paritetica Nazionale si chiude alle ore 18.45.

Letto, approvato e sottoscritto

AGIDAE FLC CGIL CISL Scuola UIL Scuola SNALS CONFISAL SINASCA

Bussolengo-Estate 2008

PER LA SCUOLA DI QUALITÀ

Don Fabio Dal Corobbo

A Bussolengo (Verona), dal 25 al 30 agosto scorso, organizzato in sinergia da Agidae e Fidae, si è svolto il corso sulle *Competenze professionali nella direzione della scuola cattolica*. Destinatari degli incontri erano, principalmente, i coordinatori didattici e il personale amministrativo. Tra i numerosi partecipanti c'erano anche insegnanti e personale di segreteria: evidente la soddisfazione dei presenti dovuta alla ricchezza della proposta, alla qualità dei relatori e all'ottima tempistica.

I nuovi scenari della scuola paritaria cattolica sono stati delineati da Don Francesco Macrì a partire, in questa occasione, dalla presentazione di un utile Quaderno-Fidae (il 24° della serie, messo a disposizione dei presenti) che raccoglie i testi normativi ruotanti attorno a due parole chiave: parità e autonomia. Su questo sfondo sono stati poi declinati, nelle varie giornate, gli interventi degli esperti in relazione a specifici settori della vita scolastica: la gestione della documentazione presente negli uffici di Presidenza e Segreteria (Claudio Pirola e Gabriele Torresan), i fonda-

menti di diritto amministrativo, i modelli organizzativi e la tutela della privacy (Emanuele Montemarano), i piani formativi che prevedono finanziamenti (Martina Bacigalupi), la questione della sicurezza (Fabrizio Vestrucci) e il CCNL Scuola Agidae (P. Francesco Ciccimarra).

L'intervento di Piero Cattaneo sul *profilo umano, culturale e professionale del coordinatore didattico*, offrendo, tra l'altro, interessanti chiarimenti relativi alla costruzione dei curricula di Istituto – ha confermato l'idea che le molteplici competenze richieste ai responsabili delle agenzie educative cattoliche sono oggi di tipo tecnico e specifico: un generoso artigianato non basta a garantire il funzionamento di un sistema scolastico flessibile, diversificato, sussidiario e di qualità.

Apprezzata da tutti l'esperienza del confronto-scambio nel lavoro di gruppo che, mentre favorisce, a convegno concluso, la prosecuzione del dialogo, anche a distanza, promuove in concreto la formazione di reti tra scuole presenti sul territorio: una sensibilità questa non

più nuova, ma che non ha ancora espresso, nella continuità della pratica, le proprie, interessanti potenzialità.

Nel convegno sono stati affrontati altri temi non più differibili, come l'avvio di procedure di pianificazione delle attività scolastiche e di promozione delle risorse disponibili che portino, in un sistema di qualità, alla misurazione dei risultati raggiunti secondo criteri oggettivi e standardizzati. Naturalmente, pur trattando di problematiche, come la certificazione di qualità, che la scuola

mutua da strutture produttive che hanno finalità e metodi differenti dai propri, i relatori hanno fatto percepire, in filigrana, l'attenzione per noi irrinunciabile alle dinamiche della crescita umana e spirituale, accanto alla sollecitudine pedagogica e a un approccio ai problemi, anche ai più tecnici, di tipo personalistico.

In conclusione dei lavori, più d'uno tra i presenti auspicava che occasioni come questa diventino un gradito e utile appuntamento periodico.

* * * * *

QUOTE ASSOCIATIVE 2009

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 26 settembre 2008, ha deliberato gli importi delle quote associative 2009:

Istituti	€ 320,00
Economi/Superiori	€ 150,00
Consulenti	€ 500,00

La quota associativa può essere versata come segue:

- tramite banca: IBAN: IT11A0558403230000000020551 (c/c intestato ad AGIDAE – Roma);
- tramite posta: ccp n° 39600002, intestato ad AGIDAE – Via V. Bellini 10 – 00198 Roma;
- in sede AGIDAE, dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 17.30 (orario continuato).

LA FORMAZIONE VERSO IL 2009

*Martina Bacigalupi**

La formazione costituisce un elemento fondamentale per la crescita personale e professionale e rappresenta il valore aggiunto che differenzia ogni lavoratore.

Con la convinzione che l'investimento in formazione rappresenti un tassello di fondamentale importanza per arricchire le potenzialità degli enti religiosi, Agidae Labor per il 2009 vuole investire sulla progettazione di un'offerta formativa che sia flessibile, aggiornata, nuova, nella decisa volontà di raggiungere questi obiettivi di crescita professionale.

Il catalogo formativo 2009

Quest'anno è la prima volta che Agidae Labor propone un catalogo dei corsi di formazione con l'obiettivo di rispondere alla crescente richiesta di sviluppo di competenze generali e di formazione qualificata nei settori scuola e socio-assistenziale.

Le aree tematiche sulle quali verterà il **catalogo 2009** sono:

1. Gestione

Per rispondere alle necessità di implementazione di nuovi modelli gestionali per la crescita delle imprese religiose, basati su qualità, efficienza, efficacia.

* Responsabile progettazione e gestione interventi formativi AGIDAE LABOR sms.

2. Competenze linguistiche

Con particolare riferimento all'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.

3. Sicurezza

Per far sì che la sicurezza sul lavoro diventi sempre di più patrimonio della comunità degli enti religiosi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e dalle norme collegate.

4. Progettazione

Perché anche agli istituti religiosi è richiesta la capacità di predisporre progetti e promuovere iniziative cogliendo l'opportunità dei finanziamenti pubblici e privati disponibili.

5. Comunicazione

Per guidare gli istituti religiosi nel percorso di innovazione attraverso un'efficace comunicazione esterna, aiutandoli a migliorare la gestione delle relazioni interpersonali.

Agidae Labor attuerà gli interventi formativi sia in autofinanziamento sia attraverso la partecipazione ai bandi promossi dal Fondo Interprofessionale per gli Enti Religiosi (FOND.E.R.).

I corsi di formazione corredati dei propri obiettivi e destinatari potranno essere consultabili da dicembre 2008, on line, presso il sito internet **www.agidaelabor.it**.

Per ulteriori informazioni e per valutare insieme la proposta formativa più idonea, è possibile contattare la segreteria Agidae Labor allo 06.85.45.72.01 oppure scrivere a: **segreteriacorsi@agidaelabor.it**.

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Martedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Padova	Sr. Daniela Gallo	338/4802854	049/850617
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Janua B. & A. Brokers
Consulenza fiscale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Lunedì ⇄ Venerdì	9.00 – 16.00	D.ssa Martina Bacigalupi
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano